

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI RICERCA
ai sensi dell'art. 22 ter della legge
30.12.2010, n. 240**

Emanato con Decreto Rettorale n° 252 del 04/03/2026

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART.
22 ter DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi del Sannio, di norma attraverso i Dipartimenti e i Centri che svolgono attività di ricerca e/o coordinamento di progetti di ricerca, di seguito indicati con il termine "Struttura", può conferire "incarichi di ricerca" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor. Di tali incarichi possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati "incaricati".

Art. 2

Caratteristiche degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca hanno durata minima di un anno e durata massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi, compresi eventuali rinnovi o proroghe.
3. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti ai sensi dei commi 1 e 2 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter, 24 della Legge 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

Art. 3

Modalità di selezione

1. Il conferimento di incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio, ad opera di una Commissione giudicatrice.
2. Il conferimento di incarichi di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nella comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo svolte nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, che includano la valutazione del profilo del ricercatore e l'assunzione del vincitore con incarico di ricerca. In questo

caso, la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato è deliberata, su richiesta della Struttura proponente, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

3. Il conferimento di incarichi di ricerca può avvenire anche a seguito di Manifestazione di interesse come descritto nell'articolo 10 del presente Regolamento.

Art. 4

Istituzione degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca possono essere finanziati in tutto o in parte da soggetti esterni sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni, con fondi di progetti di ricerca, innovazione e terza missione oppure con altri fondi a disposizione delle Strutture e/o del bilancio di Ateneo.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio da assegnare alle Strutture per il finanziamento degli incarichi di ricerca e di incarichi post-doc a valere su fondi interni nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 22-ter, comma 10, della Legge 240/2010.
3. Il limite di spesa, di cui al precedente comma, non si applica nel caso in cui le risorse provengano da fonti di finanziamento esterno per progetti di ricerca, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi oppure da accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni, pubblici o privati.
4. Gli Organi delle Strutture deliberano l'istituzione di incarichi di ricerca nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate o disponibili presso la Struttura, tenuto conto dei vincoli di legge e nel rispetto dei limiti di spesa vigenti in materia.
5. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero degli incarichi per i quali viene deliberata l'istituzione;
 - b) la durata degli incarichi;
 - c) il programma di ricerca a cui l'incaricato di ricerca è chiamato a collaborare;
 - d) il tutor/Responsabile Scientifico;
 - e) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - g) la Struttura e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - h) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, nei limiti previsti dalla legge;
 - i) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico e la copertura economica dello stesso.

Art. 5

Attivazione della procedura mediante bando di selezione

1. L'attivazione della procedura di selezione degli incarichi di ricerca, istituiti secondo quanto previsto dall'art. 4, avviene con un bando emanato con Decreto del Responsabile della Struttura, che deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, comma 5, anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti di partecipazione;
 - c) il numero di pubblicazioni, fino ad un massimo di 3, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - d) eventuali ulteriori titoli correlati a specifiche disposizioni;
 - e) l'eventuale previsione di un colloquio in sede di selezione e le modalità di espletamento, in presenza o per via telematica;

- f) la lingua straniera in cui può eventualmente essere sostenuto il colloquio, oltre l'italiano;
 - g) l'eventuale lingua straniera la cui conoscenza dovrà essere accertata durante il colloquio;
 - h) i criteri valutativi indicati di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
 - i) le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - j) il termine per la presentazione delle domande;
 - k) data, ora e sede dell'eventuale colloquio ovvero, se non previste dal bando, modalità e termini di convocazione dei candidati;
 - l) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - m) il richiamo ai diritti e ai doveri del rapporto di lavoro;
 - n) situazioni di incompatibilità.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo online di Ateneo.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo online di Ateneo per un periodo di almeno 10 giorni.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti effettivi ed eventuali supplenti, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori e i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quella di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. La Commissione è nominata dal Responsabile della Struttura su proposta del tutor/Responsabile Scientifico, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. La Commissione, in occasione della prima riunione, delibera al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante. In alternativa, la Commissione può richiedere al Responsabile della Struttura il conferimento della nomina di Segretario verbalizzante ad un'unità di personale tecnico amministrativo inquadrata nell'area delle elevate professionalità (EP) ovvero nell'area dei funzionari in servizio presso il Settore che ha istruito la delibera di istituzione dell'incarico di ricerca ed ha attivato la relativa procedura di selezione.
4. Non possono far parte della Commissione giudicatrice coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
5. Non possono in ogni caso far parte della Commissioni giudicatrice:

- a) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - c) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
- 6. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 4 e 5.
 - 7. La Commissione può svolgere le proprie sedute per via telematica e le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale.
 - 8. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
 - 9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 7 **Requisiti di ammissione**

- 1. Possono partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o di titolo conseguito all'estero, valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico di ricerca dalla Commissione giudicatrice, da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
- 2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dell'università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
- 3. L'esclusione dalla procedura di selezione per difetto di possesso dei requisiti è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Responsabile della Struttura, e notificata all'interessato.

Art. 8 **Modalità di svolgimento della selezione**

- 1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

2. La valutazione potrà essere integrata da un colloquio se specificato dal bando, utile ad accertare l'attitudine dei candidati rispetto a quanto oggetto dell'incarico, con possibilità che il colloquio si possa svolgere eventualmente in una lingua diversa dall'italiano, indicata dal bando.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) idoneità del curriculum all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e di innovazione in relazione all'oggetto del bando;
 - b) qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegate in relazione all'oggetto del bando;
 - c) ove previsto nel bando, colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico di ricerca, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando.
5. Il punteggio complessivo disponibile per la valutazione è di 100 punti. Il punteggio massimo da riservare a ciascun criterio di cui al comma 4 è specificato dal bando.
6. La Commissione, in occasione della prima riunione, specifica le modalità di applicazione dei criteri di cui al comma 4 per la valutazione dei candidati e l'attribuzione dei relativi punteggi ai criteri. Tali punteggi dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione della valutazione dei titoli.
7. La Commissione, sulla base di quanto previsto al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo, procede collegialmente alla formulazione di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio ai titoli.
8. I punteggi attribuiti ai titoli relativi ai criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio, ove previsto.
9. La Commissione, una volta conclusa la valutazione, all'esito del colloquio se previsto, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un giudizio complessivo e relativo punteggio.
10. La Commissione redige una graduatoria di merito dei candidati sommando i punteggi ottenuti in relazione alla valutazione dei titoli e all'eventuale colloquio e individua il vincitore. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 50 punti su 100 complessivi.
11. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 9

Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente della Commissione può essere concessa dal Responsabile della Struttura una proroga fino a 30 giorni. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Responsabile della Struttura provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
2. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Responsabile della Struttura, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente Ufficio dell'Amministrazione. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del vincitore.
3. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo online di Ateneo, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. La pubblicazione all'Albo online di Ateneo ha valore di notifica ufficiale ad ogni effetto di Legge.
4. Al vincitore verrà inviata comunicazione per la sottoscrizione del contratto mediante apposizione della firma digitale. L'incarico deve essere sottoscritto entro il termine indicato nella

comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte del destinatario del provvedimento di conferimento dell'incarico, purché il differimento sia compatibile con l'attività oggetto dell'incarico. La mancata stipula nei termini da parte del destinatario del provvedimento di conferimento dell'incarico è considerata rinuncia all'incarico e comporta la decadenza dalla graduatoria.

5. In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti.

Art. 10

Conferimento diretto di incarichi di ricerca su risorse esterne a seguito di manifestazione di interesse

1. I responsabili scientifici di progetti di ricerca finanziati con risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi, possono richiedere al Responsabile della Struttura che gestisce il finanziamento l'attivazione di procedure di conferimento diretto di incarichi di ricerca, descritte dal presente articolo.
2. L'avviso pubblico, emanato con Decreto del Responsabile della Struttura, deve contenere, oltre agli elementi indicati all'art. 4, comma 5, anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti di partecipazione;
 - c) il numero di pubblicazioni, fino ad un massimo di 3, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - d) eventuali ulteriori titoli correlati a specifiche disposizioni;
 - e) le modalità di applicazione dei criteri per la valutazione dei candidati e l'attribuzione dei relativi punteggi;
 - f) il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
 - g) il trattamento giuridico, retributivo e previdenziale;
 - h) il richiamo ai diritti e ai doveri del rapporto di lavoro;
 - i) situazioni di incompatibilità.
3. L'avviso di manifestazione di interesse è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo online di Ateneo.
4. I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sull'Albo ufficiale di Ateneo. Nei casi di urgenza, connessi alle necessità del progetto di ricerca, è possibile prevedere un termine minore, comunque non inferiore ai 10 giorni.
5. La selezione del candidato o dei candidati cui conferire l'incarico o gli incarichi, nel caso di procedure bandite per più posizioni, avviene mediante il conferimento diretto ai giovani studiosi valutati maggiormente qualificati tra quelli giudicati idonei a svolgere l'attività oggetto dell'incarico e che, comunque, rispettino i requisiti di partecipazione di cui all'art. 7, commi 1 e 2.
6. Ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, i candidati dovranno allegare, entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'avviso, tutta la documentazione utile alla valutazione, nonché quella necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 7, commi 1 e 2.
7. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal Responsabile Scientifico del progetto di Ricerca che potrà audire tutti o parte dei candidati, qualora ciò sia ritenuto utile ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.
8. A seguito della valutazione, il Responsabile Scientifico del progetto di ricerca individua i candidati idonei a svolgere le attività previste, formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo e stilando una graduatoria di merito dei candidati idonei, motivando adeguatamente le scelte. I

giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei sono inseriti in apposito verbale. Il candidato o i candidati, qualora la procedura preveda più posizioni, ritenuti maggiormente qualificati a svolgere l'attività oggetto dell'incarico sono individuati secondo l'ordine della graduatoria di merito.

9. Il Responsabile Scientifico del progetto dovrà concludere il processo di selezione entro un mese dal termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, a lui trasmesse dal competente ufficio della Struttura. Sulla base di una richiesta motivata, il Responsabile della Struttura può concedere una proroga fino a un mese.
10. Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con decreto del Responsabile della Struttura. Tale decreto, comprensivo dei nominativi dei candidati selezionati e della graduatoria di merito dei candidati idonei, è pubblicato sull'Albo online di Ateneo. La pubblicazione all'Albo online di Ateneo ha valore di notifica ufficiale ad ogni effetto di Legge.
11. Al procedimento di sottoscrizione del contratto si applica quanto previsto all'art. 9, commi da 4 in poi.

Art. 11

Stipula del contratto di lavoro

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, invita il destinatario del provvedimento di conferimento dell'incarico a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca e di innovazione;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) le modalità con cui l'incaricato è tenuto, con cadenza almeno annuale e al termine del contratto, a depositare presso la Struttura il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - f) le cause di risoluzione del contratto;
 - g) le cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal destinatario del provvedimento di conferimento dell'incarico e dal Responsabile della Struttura.
4. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 12

Rapporto di lavoro

1. L'incaricato svolge esclusivamente attività di ricerca e innovazione oggetto del contratto di ricerca sotto il coordinamento e la supervisione del tutor/Responsabile Scientifico.
2. La titolarità degli incarichi di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D-Lgs. 25 maggio 2017 n. 75.

3. Lo svolgimento di attività di ricerca al di fuori delle sedi fisiche dell'Ateneo che ha proposto il conferimento dell'incarico, deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile della Struttura, sentito il tutor/ Responsabile Scientifico.
4. Ai titolari degli incarichi di ricerca, per i periodi trascorsi fuori sede con l'assenso del tutor/Responsabile Scientifico e l'autorizzazione del responsabile della Struttura, è riconosciuto il trattamento di missione con i fondi della Struttura di afferenza, equivalente a quello erogato ai dottorandi di ricerca.
5. Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, l'Università è titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso dell'attività svolta dall'incaricato in esecuzione del presente contratto.
6. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970 ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Responsabile della Struttura.
7. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia l'Organo deliberante della Struttura, tenuto conto del parere del tutor/ Responsabile Scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca. Nel caso di finanziamento del contratto su fondi esterni, la concessione degli incarichi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.
8. L'incaricato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. Agli incarichi di ricerca si applica quanto previsto all'art.17, comma 4, in materia di astensione obbligatoria per maternità e congedo per malattia.

Art. 13

Proroga e rinnovi degli incarichi di ricerca

1. La proroga e il rinnovo del contratto sono deliberati dall'Organo deliberante della Struttura, prima che sia intervenuta la scadenza del contratto, su proposta del Responsabile Scientifico, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.
2. L'eventuale proroga o rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di cui all'art 2.
3. La proroga o il rinnovo del contratto sono sottoscritti dall'incaricato e dal Responsabile della Struttura.

Art. 14

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia il mancato rispetto dei termini e delle modalità con cui l'incaricato è tenuto a relazionare le sue attività al tutor, sia la mancata approvazione da parte del tutor di una relazione dell'incaricato.

5. Nei confronti dell'incaricato che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del tutor/ Responsabile Scientifico, approvata dall'Organo deliberante della Struttura. Le cause specifiche di risoluzione possono essere le seguenti:
 - a) ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
 - b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
 - c) violazione del regime delle incompatibilità stabilito all'articolo 16, reiterato dopo un primo avviso;
 - d) mancata predisposizione della documentazione tecnico/scientifica prevista dal progetto, reiterata dopo un primo avviso.
6. Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di almeno trenta giorni indirizzato al Responsabile della Struttura. Il mancato rispetto di tale termine comporta la trattenuta dell'importo equivalente al compenso spettante per il periodo di preavviso non dato.

Art. 15

Incarichi di ricerca per attività non incardinate presso le Strutture

1. È possibile attivare procedure per incarichi di ricerca di cui al presente Regolamento anche relativamente ad attività svolte nell'ambito di progetti gestiti dall'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.
2. Ai fini del conferimento di incarichi di ricerca di cui al precedente comma e della gestione delle relative procedure, si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel presente Regolamento e, pertanto, le competenze del Responsabile della Struttura e dell'Organo Deliberante sono attribuite al Rettore.

Art. 16

Incompatibilità

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
 - a) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art 22 della legge 240/2010;
 - b) la titolarità di contratti di incarico post-doc di cui all'art. 22 bis della legge 240/2010;
 - c) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010;
 - d) la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. L'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 17

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Agli incaricati spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico definito dall'Organo deliberante della Struttura con la delibera di cui all'art. 4, comma 5, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1, ai sensi del DM n.592 del 6/8/2025, non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Le eventuali successive modifiche relative al citato trattamento economico, che interverranno con decreto ministeriale previsto dall'art. 22-ter, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n.240, saranno direttamente applicate ad incarichi i cui bandi saranno emanati successivamente a tale decreto.
3. Il trattamento economico di cui al comma 1, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è corrisposto al titolare dell'incarico in rate mensili posticipate, di pari importo.
4. Agli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 18

Banca Dati

1. Le informazioni relative al conferimento, proroga, revoca o rinuncia devono essere inserite nella Banca Dati di Ateneo, dalla Struttura che ha attivato la relativa procedura di selezione.

Art. 19

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 ter della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo online di Ateneo.